



WWW.RICERCA-AMMINISTRATIVA.IT

T.A.R. Liguria, Sez. II, 7 maggio 2013, n. 746

**N. 00746/2013 REG.SEN.
N. 00632/2011 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 632 del 2011, proposto da:
Roberto Orlando, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Manti, con domicilio eletto presso
Andrea Trucchi in Genova, via Corsica, 21;

contro

Ministero dell'Interno, in nome del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

del decreto adottato dalla Prefettura di Savona (n.3492 d. 8.02.2011) di divieto detenzione
armi, munizioni e prodotti esplosivi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato il decreto adottato dalla Prefettura di Savona (n.3492 d. 8.02.2011) di divieto detenzione armi, munizioni e prodotti esplosivi

A fondamento del gravame ha dedotto i seguenti motivi:

Plurima violazione degli artt. 39 e 40 r.d. 773/1931, dell'art. 3 l. 241/90;

Eccesso di potere sotto vari profili.

Il provvedimento impugnato, lamenta il ricorrente, si fonderebbe unicamente sulla denuncia-querela presentata dal cognato Fazzari per lesioni: querela poi rimessa al momento dell'adozione del divieto di porto d'armi.

Né, prosegue il ricorrente, l'amministrazione avrebbe, oltre la querela rimessa, addotto ulteriori elementi oggettivi che giustificano il divieto.

L'amministrazione si è costituita in giudizio richiamando i precedenti specifici di questo Tar in tema di sostanziale irrilevanza della remissione di querela in ordine al divieto di porto d'armi, una volta che sia stata palesata la pericolosità di colui che le detiene.

Respinta la domanda incidentale di tutela cautelare, alla pubblica udienza del 7.03.2013 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

È impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Savona, avente ad oggetto decreto di divieto detenzione armi, munizioni e prodotti esplosivi.

Le censure, veicolate nei motivi d'impugnazione, deducono la violazione delle norme in tema di detenzione delle armi sul rilievo che il divieto comminato a carico del ricorrente non sarebbe suffragato da oggettivi elementi di riscontro che attestino la pericolosità del porto d'armi.

Il ricorso è infondato.

Risulta che il ricorrente è stato denunciato per due episodi di violenza sfociati in procedimenti penali innanzi al Tribunale di Savona.

La remissione di querela presentata dalla parte lesa non toglie nulla al fatto che il ricorrente, in quella occasione, ha manifestato forte aggressività ostensiva, secondo l'amministrazione, alla detenzione di armi (cfr., Tar Veneto, sez III, n. 2752/09; Tar Liguria, sez. II; nn. 854/09 e

253/08).

Aggiungasi, che contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo, il divieto è stato adottato sulla scorta della valutazione complessiva della condotta del ricorrente: gli episodi di violenza imputabili al ricorrente asseverano una situazione di fatto ostativa alla detenzione delle armi.

La Questura di Genova nella nota del 24.12.2010 riferisce, a proposito della situazione intercorrente fra ricorrente e cognato, di una situazione di conflittualità nonostante la remissione di querela, tale da indurre a dubitare, aggiunge l'organo di PS, che il ricorrente posseda il requisito dell'affidabilità del porto d'armi.

La situazione conflittuale descritta, secondo orientamento giurisprudenziale da cui non ricorrono giustificati motivi per qui discostarsi, giustifica ipso facto la misura di polizia preventiva impugnata (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. 3 giugno 2010 n. 3516).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione che si liquidano in complessivi 2000,00 (duemila) euro, oltre diritti e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Paolo Peruggia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO